

Sent. 25409/2013
Geom. 10618/2013
Rep. 23202/2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA

Sez X

In persona del Giudice Unico, dr. Letizia Caliento ha pronunciato la seguente.

SENTENZA

Nella causa iscritta al n 19310 Ruolo Generale contenzioso dell'anno 2007

TRA

FALLIMENTO C.T.E. SRL – in persona del curatore avv. Cecilia Ruggeri con studio in Torino,
Corso Francia n. 9 – elett.te rapp.to e difeso dall'avv. Effiong L. NTUK del foro di Torino ed
elett.te domiciliato in Roma – piazza Giuseppe Mazzini n. 27 presso l'avv. Francesco Mainetti

ATTORE

MERCEDES-BENZ CHARTERWAY Soa – in persona del legale rapp.te p.t. – elett.te domiciliata
in Roma – via S. Tommaso d'Aquino n. 105 presso l'avv. Fabio Magnoni

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All' udienza del 12/3/2013 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, argomentando, l'attore evocava innanzi a questa Giustizia la convenuta al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni (cfr. vedi atto di citazione). Si costituiva la convenuta la quale, argomentando, chiedeva l'integrale rigetto della domanda attorea. L'istruttoria si incentrava sulla prova orale (cfr. parte attrice prova per testi delegata al

Tribunale di Moncalieri) e, per parte convenuta, rendeva l'interrogatorio formale il sig. Claudio Cerasoli nella qualità di legale rappresentante della società summenzionata. Quindi, prese le conclusioni e concessi i termini di legge, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via prodromica questo Redigente deve evidenziare come il processo che ci vede impegnati sia giunto a lui dopo un lunghissimo iter che ha visto, quali Istruttori, altri magistrati susseguirsi nel tempo, e ciò in forza di ordinanza presidenziale. Tanto premesso, dalla svolta istruttoria, in uno alla documentazione versata in atti, emerge un quadro degli accadimenti per i quali è causa che non lascia spazio a dubbi di alcun genere. Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio trae origine dal contratto di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente stipulato tra la C.T.E. Srl e l'odierna convenuta, avente ad oggetto l'autoveicolo Mercedes Benz E 270 CDI S.W. Sappiamo che i contratti di noleggio sono ampiamente diffusi nella prassi commerciale e sono disciplinati, in particolare, dalle norme sulla locazione contenute dagli artt. 1571 c.c. e seguenti (si noti, però, che il termine "noleggio" sia un termine atecnico e che non viene utilizzato dal codice civile) valide per tutti i tipi di contratto. Il contratto de quo è un contratto sinallagmatico, spes del genus locazione, in cui una parte (noleggiatore) si obbliga a far utilizzare ad un altro soggetto (noleggiante) un'automobile per un dato tempo e ciò in cambio di un determinato corrispettivo. Inoltre il Giudice osserva che, nel caso di specie, il noleggiatore sarebbe stato tenuto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1575 c.c. per la locazione, nonché in base ai principi generali del nostro ordinamento (art. 1218 c.c.) a consegnare il veicolo al noleggiante in ottimo stato di manutenzione ed in condizioni tali da non diminuirne l'idoneità all'uso. E solo con la presenza di tali ultime caratteristiche si sarebbe potuto ritenere integrato il requisito dell'esatto adempimento contrattuale. Ma agli atti, non contestate, vi sono le 29 (dicesi ben ventinove) fatture emesse, nei confronti della convenuta, in epoche diverse, e per interventi sull'autoveicolo noleggiato dalla C.T.E. dalla GINO Spa Concessionaria della Mercedes-Benz. Si deve affermare - come dettagliatamente, sul punto, vedremo - che, nel caso di specie, il veicolo locato non sia risultato conforme all' oggetto del

contratto, in quanto affetto da gravissimi vizi che indiscutibilmente comportarono quella infinità di riparazioni che costrinsero la CTE a restituire l'autovettura prima di quanto fosse previsto nel contratto. Per quanto poi al fermo macchina, indicato dall'attore in 74 giorni, il compito appare assai semplice dedicando la dovuta e necessaria attenzione alle 29 fatture emesse dalla GINO Spa e delle quali si è detto. Tali fatture, infatti, oltre a riportare doverosamente la descrizione delle riparazioni svolte sul veicolo, contengono anche l'indicazione della "data di arrivo" e della "data di consegna" nell'automezzo. Solo a titolo esemplificativo, la prima fattura è la n. 2/01223 del 26/4/2006 e in essa è segnato come "data di arrivo" il giorno 13/4/2006 e come "data di consegna" il giorno 26/4/2006, dunque un fermo di quattordici giorni; la seconda fattura è la n. 2/04/2006 e in essa è segnato come "data di arrivo" il 21/4/2006 e come "data di consegna" il 24/4/2006, dunque si è avuto un fermo durato quattro giorni; la terza fattura è la n. 2/01100 del 13/4/2006 e in essa è segnato come "data di arrivo" il 5/4/2006 e come "data di consegna" il 13/4/2006, dunque si è avuto un fermo macchina di nove giorni. E così via per un complessivo di 74 giorni di fermo autovettura. Facile, a questo punto, ragionevolmente pensare che l'odierna convenuta, dietro le svariate segnalazioni fatte dall'attore in tutte le maniere (cfr. in atti) avrebbe dovuto mettere a disposizione un'automobile sostitutiva (cfr. comparsa conclusionale della convenuta) ma si tratta di una affermazione non provata nel corso dell'istruttoria di cui al presente procedimento. Ma anche ove fosse stata dimostrata tale circostanza, nulla toglierebbe al fatto che il veicolo locato era del tutto in idoneo all'uso pattuito. Appare allora di solare evidenza come sia perfettamente comprensibile che la C.T.E. Srl abbia deciso di riconsegnare il mezzo anticipatamente: il termine previsto nel contratto era di 24 mesi, ma la C.T.E. Srl si è trovata costretta a consegnare la vettura solo dopo 18 mesi. Ma la convenuta invoca una clausola prevista dal contratto la quale avrebbe il compito di esonerarla da qualsiasi responsabilità (si rimanda alla lettura di tale clausola). Ma dalla lettura effettuata da questo Giudice, tale clausola è chiaramente vessatoria in quanto crea un significativo squilibrio tra le parti essendo tutta a vantaggio della odierna convenuta, in particolare limitando enormemente la responsabilità in capo a quest'ultima. La clausola di limitazione della responsabilità rientra de plano

nelle clausole vessatorie espressamente elencate all'art. 1341 c.c. 2° comma, che, essendo particolarmente gravose, richiedono, a pena di inefficacia, una specifica approvazione in concreto, affinché esse siano valide occorre una doppia sottoscrizione ed approvazione da parte del contraente più debole. Nel caso di specie, mancando la doppia sottoscrizione, tutto quanto previsto nel "Premesso", alla lettera d) è pacificamente inefficace. Per quanto poi alla risoluzione del contratto di noleggio per inadempimento della convenuta, vi è da dire, con riguardo alla disciplina della risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, come il disposto di cui all'art. 1455 c.c. pone la regola di proporzionalità, in virtù della quale la risoluzione del vincolo contrattuale è legata unicamente all'inadempimento delle obbligazioni che abbiano una notevole importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Nel caso che ci occupa è stata accertata la gravità dell'inadempimento della convenuta e consiste nel fatto che il veicolo locato non era affatto conforme all'oggetto del contratto in quanto affetto – come si è visto - da gravissimi vizi che comportarono una infinità di riparazioni: ben 74 giorni di fermo in 18 mesi, ovvero quasi tre mesi su 18, il che equivale a 4-5 giorni ogni mese. Ma, per quanto alla richiesta attorea di quantificare, anche in via equitativa, il c.d. "fermo tecnico", questo Magistrato, pur comprendendo i notevoli disagi di quanto occorso, non ritiene di poterli quantificare e ciò in considerazione del fatto che la C.T.E. Srl non ha fatto ricorso a mezzi alternativi – e, comunque, non ne ha fornito la prova - quali il noleggio giornaliero di altra vettura ovvero la possibilità di usufruire dei mezzi pubblici.

P.Q.M.

Il Tribunale così statuisce:

DICHIARA risolto, per gravissimo inadempimento della convenuta, il contratto di noleggio stipulato tra le parti oggi in causa in data 3/8/2004. Di non dover pagare, a favore della convenuta, alcuna penale di estinzione anticipata.

CONDANNA

La convenuta a pagare, in favore dell'attore, la somma di euro 5.283,60 quale restituzione dei canoni di locazione già versati, oltre interessi legali decorrenti dai singoli versamenti all'effettivo

soddisfo; le spese legali del presente giudizio che liquida in euro 2.200,00 (300,00 spese; 1.000,00 onorario e 900,00 competenze) oltre IVA, CPA e art. 15 TF sulle voci dovute come per legge.

Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Roma 12/12/2013

IL GIUDICE

Handwritten signature of the judge

CANCELLIERE
Dott.ssa Flavia Epitio
Handwritten signature of the clerk

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
Roma, 18 DIC. 2013



CANCELLIERE
Dott.ssa Flavia Epitio
Handwritten signature of the clerk

IL CASO.it